

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio
SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N°2 del 13/10/2016

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' OPERATIVA 04 ENERGIA E CARBURANTI

Il sottoscritto Dr. Alfonso Bonavita nella qualità di responsabile della UOD 04 Energia e Carburanti, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Leppa Giorgio C.F. LPPGRG65E03A783G, c/o Avv. De Cicco Francesco Contrada Vovesoldi,6 - Atripalda (AV)

Oggetto della spesa

Spesa di giudizio - Sentenza TAR Campania Napoli – Sez. V n. 1426/2014 con la quale il G.A. ha condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. **1.000,00**, nonché dell'eventuale compenso del Commissario ad acta, determinato in €. **1.000,00**. In seguito con Atto di Precetto del 04/02/2015 il Sig. Leppa Giorgio ha intimato la Regione Campania al pagamento, comprensivo di spese legali, dell'importo di €. **1.142,72**. Successivamente con Atto di Pignoramento presso terzi ad istanza del Sig. Leppa Giorgio del 24/06/2015 è stata formulata la richiesta dell'importo di €. **1.714,08** per capitale, verosimili interessi e spese di giustizia.

La spesa è stata ordinata con Sentenza TAR Campania Napoli – Sez. V n. 1426/2014; Atto di Precetto del 04/02/2015 e Atto di Pignoramento presso terzi del 24/06/2015

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :

Sentenza TAR Campania Napoli – Sez. V n. 1426/2014; Atto di Precetto del 04/02/2015 e Atto di Pignoramento presso terzi del 24/06/2015

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio
SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N°2 del 13/10/2016

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' OPERATIVA 04 ENERGIA'E CARBURANTI

Il sottoscritto Dr. Alfonso Bonavita nella qualità di responsabile della UOD 04 Energia e Carburanti, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Leppa Giorgio C.F. LPPGRG65E03A783G, residente in San Giorgio La Molara alla Contrada Bosco c/o Avv. De Cicco Francesco, C.F. DCCFNC72T24A509P, con studio legale in Atripalda (AV) alla Contrada Novesoldi,6

Oggetto della spesa

Spesa di giudizio - Sentenza TAR Campania Napoli – Sez. V n. 1426/2014 con la quale il G.A. ha condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 1.000,00, nonché dell'eventuale compenso del Commissario ad acta, determinato in €. 1.000,00. In seguito con Atto di Precetto del 04/02/2015 il Sig. Leppa Giorgio ha intimato la Regione Campania al pagamento, comprensivo di spese legali, dell'importo di €. 1.142,72. Successivamente con Atto di Pignoramento presso terzi ad istanza del Sig. Leppa Giorgio del 24/06/2015 è stata formulata la richiesta dell'importo di €. 1.714,08 per capitale, verosimili interessi e spese di giustizia.

La spesa è stata ordinata con Sentenza TAR Campania Napoli – Sez. V n. 1426/2014; Atto di Precetto del 04/02/2015 e Atto di Pignoramento presso terzi del 24/06/2015

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :

Sentenza TAR Campania Napoli – Sez. V n. 1426/2014; Atto di Precetto del 04/02/2015 e Atto di Pignoramento presso terzi del 24/06/2015

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Il Sig. Leppa Giorgio ha proposto ricorso innanzi al G.A. avverso il silenzio – inadempimento dello scrivente in merito alla determinazione dell'indennità definitiva di esproprio, con conseguente richiesta di ottenimento della citata indennità.

Va rappresentato che, l'indennità da corrispondere a titolo provvisorio all'avente diritto, ossia il ricorrente, è stata definita nel D.D. n. 228/2010, modificato, successivamente dai D.D. n. 293/2010 e D.D. n. 366/2011, ove, tra l'altro, è stato specificato che l'avente diritto aveva la facoltà di accettare la suddetta indennità provvisoria nel termine di 30 giorni dalla presa di possesso, e nel contempo, è stato esposto che, in caso di silenzio da parte dell'avente diritto, si intende rifiutata la suddetta indennità e pertanto, le somme verranno depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti a cura della Società proponente, come previsto dal D.P.R. 327/200 e s.m.i.

Orbene, nel caso di specie, il Sig. Leppa Giorgio non ha mai comunicato né l'accettazione dell'indennità provvisoria, né tantomeno ha formulato osservazioni alla stessa, pertanto, la somma definitiva a titolo provvisorio pari ad Euro 5.565,00 è stata depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti. Alla Luce di quanto sopra risulta evidente che l'attività amministrativa espletata da questa Amministrazione Regionale risulta conforme alla normativa vigente in materia, ossia il D.P.R. n. 327/2001. In esecuzione alla sentenza n. 1426/2014, questa Amministrazione Regionale, ha provveduto, come disposto dal G.A., alla trasmissione, alla Commissione Provinciale Espropri di tutti gli atti utili per la definizione dell'indennità definitiva.

Infine si precisa che, nella fattispecie in esame, non è stato necessario l'intervento del Commissario ad acta, in quanto si ribadisce che, questa Amministrazione Regionale ha dato esecuzione alla sentenza relativamente all'attività amministrativa, come previsto dal D.P.R. n. 327/2001.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza TAR Campania Napoli – Sez. V n. 1426/2014; Atto di Precetto del 04/02/2015 e Atto di Pignoramento presso terzi del 24/06/2015

Spese non impon.: € 300,00

Spese imp.: € 490,40

Precetto: € 100,00

L.P. 12,5% : € 73,80

Cassa 4% : 26,56

IVA (22%): € 151,96

Totale IMPORTO PRECETTATO : € 1.142,72

Somma richiesta con Atto di pignoramento presso terzi: € 1.714,08 interessi pari alla

somma precettata aumentata della metà = $1.142,72 \times 50\% = 571,36$

TOTALE DEBITO: € 1.714,08

In presenza di interessi e/o oneri accessori indicare il motivo per il quale si ritiene che gli stessi possano conseguire la legittimità del riconoscimento da parte del Consiglio Regionale: Atto di Precetto del 04/02/2015 e Atto di Pignoramento presso terzi del 24/06/2015.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA quanto segue:

- a) che il motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: Sentenza TAR Campania Napoli – Sez. V n. 1426/2014; Atto di Precetto del 04/02/2015 e Atto di Pignoramento presso terzi del 24/06/2015;
- b) che sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero lo scrivente per le motivazioni addotte precedentemente ritiene giustificabile anche il riconoscimento di legittimità di interessi e oneri accessori per un totale complessivo di €. **1.714,08**;
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell' artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di
TOTALE DEBITO: €. 1.714,08;

Allega la seguente
documentazione :

1. Copia Sentenza TAR Campania Napoli – Sez. V n. 1426/2014;
2. Atto di Precetto del 04/02/2015;
3. Atto di Pignoramento presso terzi del 24/06/2015

Data 13/10/2016

Il Titolare della PO
Ciro Calvino

Il Responsabile della UOD 04
Dr. Alfonso Bonavita

N. 01426/2014 REG.PROV.COLL.

N. 05732/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5732 del 2013 proposto dal Sig. Leppa Giorgio, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco De Cicco e con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Marcello Ruggiano in Napoli, Via C. Poerio n.5;

contro

Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Laura Consolazio, con domicilio eletto presso Maria Laura Consolazio in Napoli, via S.Lucia.81-C/0 Avv.Regionale;

nei confronti di

Edison Energie Rinnovabili Speciali Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Wladimiro Troise Mangoni, Renata Spagnuolo Vigorita, con domicilio eletto presso Renata Spagnuolo Vigorita in Napoli, via Posillipo 394;

per l'annullamento

del silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza del 10/7/2013 di richiesta di determinazione dell'indennità definitiva di esproprio in ragione dell'area di proprietà oggetto di esproprio nell'ambito della messa in esercizio e manutenzione del parco eolico nel Comune di S. Giorgio la Molara (BN).

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione di Edison Energie Rinnovabili Speciali Spa con successivo deposito di memoria;

Vista la memoria di costituzione della Regione Campania;

Viste le note di parte ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito il relatore Consigliere Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 13 febbraio 2014, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Esponde in fatto parte ricorrente di aver presentato istanza in data 10/7/2013 di richiesta di determinazione dell'indennità definitiva di esproprio in ragione dell'area di proprietà, oggetto di esproprio nell'ambito della messa in esercizio e manutenzione del parco eolico nel Comune di S. Giorgio la Molara (BN), ciò perché nonostante la determinazione dell'indennità provvisoria questa non è mai stata accettata e non è stata determinata l'indennità definitiva ex art.41 del DPR n.327/2001; tuttavia nessun riscontro è stato prestato.

Edison Energie Rinnovabili Speciali Spa si è costituita per dedurre circa il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l'inammissibilità del ricorso, mentre la Regione Campania ha dedotto l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 13 febbraio 2014 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.

DIRITTO

1. Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta la violazione di legge dell'obbligo di provvedere e l'illegittimità del silenzio-inadempimento.

2. Il Collegio ritiene di dover preliminarmente prendere atto che, a seguito della entrata in vigore dell'art.21-bis della Legge n.1034/1971, come introdotto dall'art.2 della Legge n.205/2000, il giudizio contro il silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione rimaneva circoscritto alla inattività dell'Amministrazione cui è affidata la cura dell'interesse pubblico, mentre al giudice amministrativo era assegnato il solo controllo sulla legittimità dell'esercizio della potestà, attesa l'eccezionalità del sindacato di merito su attività espressione di potestà pubblicistiche.

Quest'Organo giudicante osserva altresì che, con le modifiche introdotte nel 2005 e la previsione di precisi termini per la conclusione del procedimento, il comportamento omissivo dell'Amministrazione si presta ad essere ormai configurato come "silenzio diniego" ovvero "significativo" del non accoglimento dell'istanza del privato.

Sul piano della tutela giurisdizionale la circostanza che "il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza" (art.2, comma 5, della Legge n.241) ha certamente inciso sulla questione della limitazione del giudizio sul silenzio al mero accertamento della violazione dell'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso. Tuttavia resta prevalente l'opinione (da ultimo, Cons. Stato, VI, 2.2.2007, n.427) secondo la quale, in sede di utilizzo del procedimento speciale di cui all'art.2 della Legge n.205 del 2000, deve ravvisarsi l'esercizio da parte del giudice amministrativo di una giurisdizione di legittimità che può, in ultima analisi, condurre alla sola declaratoria dell'obbligo di provvedere, ma senza ottenere in modo anticipato una delibazione del merito della controversia, che viceversa presuppone tutta la fase cognitoria di accertamento. Del resto si tratta di una questione di non poco conto, che non può essere risolta prescindendo dal principio di separazione tra i poteri; resta allo stato forte la sensazione che il silenzio-rifiuto è un istituto di carattere pubblicistico e non estensibile al

comportamento omissivo dell'Amministrazione che, in quanto si atteggia come inadempimento di una obbligazione, integra gli estremi di una responsabilità contrattuale.

2.1 L'art.2 della Legge n.241 è stato ancora recentemente modificato dalla Legge n.69/2009, ove si dispone tra l'altro che, ove non sia previsto un termine diverso, i procedimenti amministrativi devono concludersi entro il termine di trenta giorni; è stato anche introdotto un nuovo art.2-bis sulle conseguenze per il ritardo dell'Amministrazione nella conclusione del procedimento, che però tratta solo dei rilievi risarcitori del danno da ritardo ma non disciplina tutte le conseguenze del silenzio c.d. di inadempimento, non toccando il citato art.21-bis. Nell'attuale regime normativo il potere del giudice amministrativo viene dunque ad essere strettamente condizionato dalle risultanze processuali che permettono di verificare se le istanze e le acquisizioni processuali sono idonee a comprovare la fondatezza dell'istanza in ordine alla quale la P.A. ha tenuto un comportamento omissivo. Tuttavia, con riguardo alla fattispecie in esame, il Tribunale ritiene di non poter giudicare sulla fondatezza della istanza di cui al comma 8 del nuovo art.2, senza dunque imporre all'Amministrazione il contenuto del provvedimento; la cognizione viene perciò limitata all'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia, senza poter esaminare nel merito l'istanza sulla quale l'Amministrazione non si è pronunciata, atteso che il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza nelle ipotesi di manifesta fondatezza, allorchè siano richiesti provvedimenti amministrativi dovuti o vincolati in cui non c'è da compiere alcuna scelta discrezionale che potrebbe sfociare in diverse soluzioni, e di manifesta infondatezza, sicchè risulti del tutto diseconomico obbligare la P.A. a provvedere laddove l'atto espresso non potrà che essere di rigetto (T.A.R. Lazio, Roma, II, 5.11.2009, n.10868; Cons. Stato, IV, 16.9.2008, n.4362; 28.4.2008, n.1873; VI, 26.11.2008, n.5843; 11.5.2007, n.2318; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 10.1.2007, n.45).

Da ultimo il Decr. Legisl. 2/7/2010, n.104 (Codice del processo amministrativo) ha disciplinato all'art.31 l'azione avverso il silenzio quale può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; il successivo art.117 prevede, tra l'altro, che il ricorso possa essere proposto anche senza previa diffida.

3. Chiarito in questi termini come sul piano sostanziale il giudizio sul "silenzio" si colleghi al dovere delle Amministrazioni pubbliche, preposte alla cura dell'interesse pubblico, di concludere il procedimento "mediante l'adozione di un provvedimento espresso", con riguardo alla fattispecie in esame questo Organo giudicante osserva che, indipendentemente dalla sentenza n.1394 del 2013 quale resa su ricorso in cui si deducevano vizi del decreto n.366 del 2011, alla presentazione da parte di un cittadino di una richiesta di provvedimento di determinazione dell'indennità definitiva di esproprio nonché dell'indennità di occupazione l'Amministrazione deve fornire un riscontro formale, atteso che non è configurabile una diversa tutela dell'interesse del privato al rispetto del principio di cui all'art.2 della Legge n.241/1990, come sostituito dalla Legge n.80/2005, secondo cui "ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso" (T.A.R. Campania, Napoli, V, 31.1.2007, n.809).

4. Considerato il comportamento silenzioso della Regione Campania che sussiste e perdura tuttora, essendo scaduto alla data dell'odierna pronuncia il citato termine procedimentale, osservato che – sebbene il rimedio avverso il silenzio rifiuto possa essere esperito solo dopo l'inutile decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento - è altrettanto vero che condizione per l'emissione dell'ordine giudiziale di provvedere è che, come nel caso di specie, quantomeno al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia dell'amministrazione, con conseguente scorrimento del termine procedimentale anche in pendenza del gravame contro il silenzio (Cons. Stato, IV, 11.6.2002, n.3256), va dichiarata l'illegittimità del

comportamento inerte tenuto dall'intimata Amministrazione sulla richiesta in questione, con relativa declaratoria dell'obbligo di adottare una decisione definitiva entro un termine che si ritiene congruo fissare in giorni 30 (trenta) decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione; nel caso di decorso di tale termine senza l'adempimento di quanto prescritto, a richiesta di parte interessata il Prefetto di Napoli – o funzionario delegato provvederà, nella veste di Commissario ad acta di questo Tribunale, nel termine di ulteriori 90 (novanta) giorni, a tutto quanto necessario per la piena ottemperanza del presente giudicato, anche previa rimozione e/o sostituzione degli atti eventualmente adottati medio tempore dall'Amministrazione. Il Commissario potrà accedere agli atti dei vari Uffici avvalendosi degli apparati burocratici dell'intimata Amministrazione, ai cui titolari è fatto espresso obbligo di garantire la massima collaborazione.

Ad incarico espletato l'Amministrazione dovrà corrispondere al Commissario il compenso onnicomprensivo di € 1.000,00; in difetto il Commissario deve intendersi autorizzato a disporre il relativo pagamento.

5. Sulla base delle argomentazioni sopra svolte il ricorso in esame deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara l'obbligo della Regione Campania di adottare una decisione definitiva entro un termine che si ritiene congruo fissare in giorni 30 (trenta) decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

Nel caso di ulteriore inadempimento nomina il Prefetto di Napoli – o funzionario delegato - quale Commissario ad acta di questo Tribunale.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 nonché dell'eventuale compenso del Commissario ad acta, determinato in € 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore

Carlo Buonauro, Consigliere

L'ESTENSORE
Gabriele Nunziata

IL PRESIDENTE
Luigi Domenico Nappi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale

Avvocatura Regionale

Unità Operativa Dirigenziale 60 01 07

Attività Produttive, Agricoltura, Istruzione, Formazione

RACCOMANDATA A MANO

Alla D.G. per lo Sviluppo
Economico e le Attività
Produttive (51-02)
U.O.D. 04
Centro Direzionale Is A/6
80143 NAPOLI

Prat. n° 1066/2013

Giudizio innanzi al TAR Campania
promosso da **Leppa Giorgio**
C / R.C. + Altri
Esecuzione



Di seguito e con riferimento alla precorsa corrispondenza inerente al giudizio in oggetto e, da ultimo, alla nota prot. n° 55709 del 28/01/15, si trasmette, per l'esecuzione, l'atto di precetto, notificato alla Regione Campania in data 06/02/2015.

IL RESPONSABILE U.O.D. 07
- Avv. Maria Vittoria de Gennaro -

L'AVVOCATO CAPO
- Avv. Maria d'Elia -

c.p./cg

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale per lo sviluppo Economico
e le attività produttive 510204
ENERGIA E CARBURANTI
Dr. Fortunato Pollzio

g

ok 26/02/2015

R

23/02/2015



FRANCESCO DE CICCO

AVVOCATO

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA

10 FEB 2015 15:39

UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

C. Gae

ATTO DI PRECETTO

Leppa Giorgio, nato a Benevento il 03.05.65 e residente in S. Giorgio la Molarata (BN) alla Contrada Bosco, c.f. LPP-GRG65E03A783G rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco De Cicco, c.f. DCCFNC72T24A509P, il quale difensore dichiara di avere quale numero di fax il seguente numero : 0825/623166 e con indirizzo pec francesco.decicco@avvocatiavellinopec.it, ed indirizzo mail francescoxdecicco@hotmail.it, con studio in Atripalda (AV) alla Contrada Novesoldi n.6 ed ivi entrambi elettivamente domiciliati, giusta mandato segnato a margine del ricorso amministrativo r.g. 5732/2013 TAR Napoli;

- Vista la sentenza n. 1426/2014 del TAR di Napoli, resa nel giudizio r.g. 5732/2013, munita di formula esecutiva come per legge addì 16.07.2014, già notificata in f.e. addì 06.08.2014, con la quale la Regione Campania, in persona del suo leg. Presid. P.t., in Via S.Lucia, in Napoli, veniva obbligata al pagamento delle spese per € 1000,00, IVA ed accessori compresi;
- in virtù del predetto titolo esecutivo e vista la inutile decorrenza del termine dilatorio dei 120 gg di legge, visto l'anzidetto titolo,

- intima e fa precetto-

CA
1066/13
M. Palumbo
uff. gae 12.2.15

11 FEB 2015

alla Regione Campania , in persona del suo leg. Presid. P.t., in
Via S.Lucia , in Napoli , di pagargli nel termine di giorni dieci
dalla notifica del presente atto le somme che seguono:

** *** **

Spese imp. = € 490,40 (€ 300,00 n.i.)

Come da D.M. 55/2014

Precetto : € 100,00

Totale : € 490,40 +€ 100,00 = € 590,40

I.p. 12,5% : € 73,80

Cassa : 4 % di € 664,20 = € 26,56

Iva : 22 % di € 690,76 = € 151,96

Totale : € 1142,72

E così in totale la somma di € 1142,72 salvo errori ed omissioni . Con
avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

Avellino, 04/02/2015

(Avv. Francesco De Cicco)

Relata di notifica

Avellino 04 FEB 2015
Addi.....su istanza dell'Avv. Francesco De Cicco, nella qua-
lità, io sottoscritto uff.giudiziario addetto all'UNEP presso il tribunale
di Avellino , ho notificato e dato copia dell'antescritto atto di precetto
a : Regione Campania , in persona del suo leg. Presid. P.t., in Via

S.Lucia , in Napoli e quivi mediante.....a mezzo posta come per legge con racc. a.r.

Avellino

04 FEB 2015

L'Ufficio Giudiziario
Giuseppina ROSSI



RACCOMANDATA A MANO

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 04
Recupero Crediti, Esecuzione, Ragioneria,
Finanze e tributi

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0529625 29/07/2015 11,33

Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : UOD Energia e carburanti

Classifica : 4



Dip.to 51 Dir.ne Gen.le 02 U.O.D. 04
Per lo Sviluppo Economico e le Attività
Produttive.
Centro Direzionale Is. A/6
80143- Napoli

e.p.c. Dip.to 55 Dir.ne Gen.le 13 U.O.D. 04
Per le risorse finanziarie
Centro Direzionale Is. C/5
80142 - Napoli

e.p.c. Dip.to 55 Dir.ne Gen.le 13 U.O.D. 07
Per le risorse finanziarie
Centro Direzionale Is. C/5
80142 - Napoli

N. Pratica: CC 2650.15 (CA 1066.13)
Oggetto: Invio atto di pignoramento presso terzi ad istanza di Leppo Giorgio.
Sentenza. n. 1426.14 TAR Campania.

Si fa seguito alla nota n.116331 del 19.02.2015, per trasmettere atto di pignoramento presso terzi, notificato ad istanza di Leppo Giorgio, con invito a comparire innanzi al Tribunale di Napoli all'udienza del giorno 08.10.2015.

Al riguardo, si invita codesta Direzione a comunicare se è stato già soddisfatto il credito azionato, allegando in copia gli atti relativi.

Tale circostanza andrà necessariamente comunicata allo scrivente per le verifiche del caso.

Il Dirigente
Avv. Giuseppe Testa

G.Converso tel. 0817963532

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale per lo sviluppo Economico
e le attività produttive 51/204

P
R

OK 19/8/15

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale per lo sviluppo Economico
e le attività produttive
POSTA IN ARRIVO
la delegata Sig.ra Carolina Castaldo
Data 31/07/2015 Firma Carolina Castaldo

543



FRANCESCO DE CICCO
AVVOCATO

2650/15

Copia

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
7576 Aut. 023
7 LUG 2015
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli - Via S. Lucia, 81

TRIBUNALE DI NAPOLI

Atto di pignoramento presso terzi

Leppa Giorgio, nato a Benevento il 03.05.65 e residente in S. Giorgio la Molara (BN) alla Contrada Bosco, c.f. LPPGRG65E03A783G, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco De Cicco del foro di Avellino, c.f. DCCFNC72T24A509P, il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni anche al proprio numero di fax 0825/623166 ovvero eventualmente all'indirizzo e-mail francescoxdecicco@hotmail.it, ovvero all'indirizzo pec francesco.decicco@avvocatiavellinopec.it, così indicati ai sensi e agli effetti di legge, giusta mandato a margine del ricorso al TAR Campania sez. di Napoli, r.g. 5732/2013;

premessi che

- Egli va creditore nei confronti della Regione Campania, in persona del suo leg. Rapp.p.t., in Napoli alla Via S.Lucia, della somma di € 1000,00, accessori compresi in virtù della sentenza n. 1426/2014, provvisoriamente esecutiva come per legge giusta formula appostavi in calce addì 16/07/2014 e notificata il 06/08/2014;
- Addì 04/06/2015 veniva notificato pedissequo atto di precetto in reuera rimasto inevaso per l'importo di € 1142,72;
- Il debitore risulta essere titolare di crediti, presso il

Atripalda, Contrada Novesoldi n.6 - tel. e fax 0825/623166
Pannarano, piazza E. D' Alessio n.1, 0824/830089
e-mail francescoxdecicco@hotmail.it

Ufficio Speciale Avvocatura Regionale - 9 LUG 2015 U.O.D. 04 - Recupero crediti, Esecuzione, Ragioneria, Finanze e Tributi	1
--	---

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0479246 10/07/2015 09.56
Nitt.: LEPPA GIORGIO

Ass.: Avvocatura Regionale





FRANCESCO DE CICCO

AVVOCATO

Banco di Napoli s.p.a. , in persona del suo leg. Rapp.p.t in

Napoli alla Via Toledo n.177 ;

- Intende sottoporre a pignoramento tutte le somme dovute e debende a qualsiasi titolo dal terzo **Banco di Napoli s.p.a. , in persona del suo leg. Rapp.p.t in Napoli alla Via Toledo n.177** e fino alla concorrenza del proprio credito che indica cautelativamente in € 1714,08 per capitale , verosimili interessi e spese di giustizia pari alla somma precettata aumentata della metà ;

- Tanto premesso egli Leppa Giorgio , come sopra rapp.to e difeso

- cita -

La Regione Campania , in persona del suo leg. Rapp.p.t. , in Napoli alla Via S.Lucia, a comparire innanzi al tribunale di Napoli - G.E. a designarsi - all'udienza del 08 ottobre 2015 ore di rito col prosieguo , quanto al terzo perché renda la dichiarazione prescritta dall'art. 547 C.p.c. e quanto al debitore perché sia presente alla dichiarazione e agli atti e provvedimenti necessari e conseguenti .

Al contempo

- invita -

esso Banco di Napoli s.p.a. , in persona del suo leg. Rapp.p.t in Napoli alla Via Toledo n.177 a volere comunicare l'anzidetta dichiarazione al creditore procedente entro 10 giorni a mezzo raccomandata ovvero a

Atripalda , Contrada Novesoldi n.6 - tel. e fax 0825/623166 - cell. 339/6019739
Pannarano, piazza E. D' Alessio n.1, 0824/830089
e-mail francescoxdecicco@hotmail.it

2



FRANCESCO DE CICCO

AVVOCATO

mezzo posta elettronica certificata , con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione , la stessa dovrà essere resa dal terzo comparando in un apposita udienza e che quando non compare o , sebbene comparso, non rende la dichiarazione , il credito pignorato o il possesso delle cose di appartenenza del debitore , nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore si considerano non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione .

Ai sensi dell'art. 9 della l. 115/2002 (ex l. 488/99) dichiara che il valore della presente controversia è pari a € 1142,72 con contributo unificato fisso di € 49,00 .

Avellino , 24/06/2015

(*Avv. Francesco De Cicco*)

Addì a richiesta e sulla istanza dell'Avv. Francesco De Cicco in proprio , io sottoscritto ufficiale giudiziario presso l'U.U.N.E. del tribunale di Napoli , visto il titolo esibitomi per la somma di € 1142,72

- h o p i g n o r a t o -

in forza del suddetto titolo tutte le somme dovute e debende dal terzo **Banco di Napoli s.p.a. , in persona del suo leg. Rapp.p.t in Napoli alla Via Toledo n.177** per qualsiasi titolo fino alla concorrenza del credito vantato e a tal fine ho fatto formale ingiunzione ad esso **Banco di**

Atripalda , Contrada Novesoldi n.6 – tel. e fax 0825/623166 – cell. 339/6019739

Pannarano, piazza E. D' Alessio n.1, 0824/830089

e-mail francescoxciccico@hotmail.it

3



FRANCESCO DE CICCIO

AVVOCATO

Napoli s.p.a. , in persona del suo leg. Rapp.p.t in Napoli alla Via Toledo n.177 di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati ad espropriazione e ho intimato alla stessa di non disporre delle somme pignorate senza ordine del giudice e sotto le sanzioni di legge .

- Ho ingiunto -

Al debitore **Regione Campania , in persona del suo leg. Rapp.p.t. , in Napoli alla Via S.Lucia ,** di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito in epigrafe indicato il bene sopra descritto ed i relativi frutti;

- ho altresì -

rivolto al debitore l'invito ad effettuare presso la cancelleria dell'esecuzione la prescritta dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza , ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto , le successive notifiche o comunicazioni saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice dell'esecuzione mobiliare di Napoli ;

- ho avvertito -

il debitore altresì che ai sensi dell'art. 495 C.p.c. può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una

Atripalda , Contrada Novesoldi n.6 – tel. e fax 0825/623166 – cell. 339/6019739

Pannarano, piazza E. D' Alessio n.1, 0824/830089

e-mail francescoxecicco@hotmail.it

4



FRANCESCO DE CICCIO

AVVOCATO

somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti , comprensivo del capitale , degli interessi e delle spese , oltre che delle spese dell'esecuzione , sempre che , a pena di inammissibilità, sia da esso depositata in cancelleria prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530,532, e 569 del C.p.c. , la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento , dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale; in pari tempo

- ho notificato -

la citazione e l'atto di pignoramento che precedono a :

**1) Regione Campania , in persona del suo leg. Rapp.p.t. ,
in Napoli alla Via S.Lucia , e quivi mediante**

**2) Banco di Napoli s.p.a. , in persona del suo leg. Rapp.p.t
in Napoli alla Via Toledo n.177 e quivi mediante**